



**PARERE MOTIVATO
n. 59 del 26 Marzo 2019**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante generale al Piano degli Interventi di adeguamento al PAT. Comune di Treviso.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 26 Marzo 2019 come da nota di convocazione in data 26 Marzo 2019 prot. n.119364;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Treviso con nota prot. n. 40855 del 20/03/2018 acquisita al protocollo regionale al n.107275 del 20.03.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Generale al Piano degli Interventi di adeguamento al PAT.

Il Comune di Treviso con note pec 35548 dell'6.03.19 acquisita al prot. regionale n. 97026 e 97029 in data 08.03.19, ha trasmesso *"la documentazione di cui al punto 4. della Vs. richiesta di integrazioni del 05.04.2018 prot. 128919, acquisita al protocollo del Comune al n. 49021 in data 06.04.2018 oltre alla documentazione concordata nel corso degli incontri tenutisi presso codesta Direzione regionale, da ultimo in data 28.02.2019:*

1. *dichiarazione del responsabile del procedimento comunale, concernente il numero complessivo di osservazioni pervenute, con evidenziato il numero di quelle riferite alla proposta di Rapporto Ambientale, ovvero che abbiano attinenza con questioni ambientali e relativi allegati;*
2. *controdeduzioni alle osservazioni aventi attinenza ambientale, contenente un prospetto con evidenziato il numero progressivo, il soggetto richiedente, la sintesi dei contenuti, la controdeduzione tecnica e il relativo parere di coerenza del "Valutatore";*
3. *approfondimento sul Rapporto Ambientale (VAS);*
4. *deliberazione di Giunta Comunale n° 141/18/DGC del 16.05.2018;*
5. *planimetria con individuazione delle osservazioni in scala 1:10.000;*
6. *indirizzi finalizzati alla definizione delle osservazioni, approvati dalla Commissione Territorio e fatti propri dall'A.C. con Comunicazione di Giunta n°24 in data 11.01.2019."*

Stessa data, il Comune di Treviso, con nota pec prot. 35749 del 06.03.2019, acquisita al prot. regionale n. 97018 in data 08.03.19, ha inviato nota nella quale comunica che *"Si fa seguito alla Ns. precedente nota in data odierna, prot. n. 35548, per trasmettere in allegato la seguente documentazione che sostituisce ed integra la documentazione inviata:*

2. *Controdeduzioni alle osservazioni aventi attinenza ambientale, contenente un prospetto con evidenziato il numero progressivo, il soggetto richiedente, la sintesi dei contenuti, la controdeduzione tecnica e il relativo parere di coerenza del "Valutatore";*
3. *Approfondimento sul Rapporto Ambientale (VAS);*
7. *Elaborato D12 Scheda Accordo n. 5."*

PRESO ATTO CHE è pervenuto il seguente parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.20657 del 21.06.18 assunto al prot. reg. al n.237286 del 21.06.18 di Alto Trevigiano Servizi,

pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 70/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

OSSERVAZIONI

Il Responsabile del Procedimento, dichiara che:

- *il numero complessivo di osservazioni alla Variante Generale al Piano degli Interventi, pervenute nei termini stabiliti, è di n. 626, così come attestato dal Responsabile del Servizio Protocollo con nota in data 28.06.2018, prot. n. 92531 (...);*



- *il numero di osservazioni riferite alla proposta di Rapporto Ambientale, ovvero aventi attinenza con questioni ambientali – precisato che il Settore PTU ha stilato inizialmente un proprio elenco individuando n. 173 osservazioni di possibile rilevanza ambientale, elenco comunicato al Valutatore (...) - risulta essere, a seguito delle valutazioni espresse dall'Amministrazione Comunale, delle analisi e dell'esame effettuato dal Valutatore, di n. 35.*

Per le osservazioni aventi attinenza a questioni ambientali o al Rapporto Ambientale Preliminare si rimanda all'allegato "2. Controdeduzioni_con_parere_valutatore.pdf", parte integrante del presente parere, nel quale si dichiara che "In relazione alla variante al PI del Comune di Treviso, adottato con DCC n° 12 del 14.03.2018 sono pervenute all'amministrazione comunale n. 626 osservazioni, All'interno di queste n° 89 trattano di temi direttamente connessi agli aspetti ambientali trattati all'interno del procedimento di Valutazione Ambientale strategica o che possono avere attinenza con essi. Si riporta a seguito l'elenco delle sole osservazioni accolte (n° 35) inerenti alla VAS, e successivamente schema, completo, dove si riporta la proposta di controdeduzione alle osservazioni e parere di competenza del soggetto valutatore."

Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore relativamente alle osservazioni riferite alla proposta di Rapporto Ambientale Preliminare, ovvero aventi attinenza con questioni ambientali, per le parti non in contrasto con il presente parere.

CONSIDERATO CHE la presente variante al PI vigente del comune di Treviso si articola all'interno di un contesto strategico coerente e di un quadro pianificatorio - urbanistico e territoriale - consolidato, confluiti nell'assetto strutturale delineato dal PAT approvato. Nell'ambito della redazione della presente variante al P.I., è stata avviata una fase di consultazione e concertazione con altri Enti pubblici, associazioni economiche, sociali, professionali e culturali interessate, nonché con tutta la cittadinanza. Al termine di questa attività durata quattro mesi, e conclusasi con la Comunicazione alla G.C. n. 184 del 29.03.17, sono stati raccolti complessivamente n. 285 contributi, suddivisi per i seguenti tematismi: viabilità e mobilità, periferia, riqualificazione e identità, centro storico e ambiente e sicurezza. Con Deliberazione n. 12 del C.C. in data 14 marzo 2018, il Comune di Treviso ha adottato la variante al Piano degli Interventi in adeguamento al PAT, dando seguito a quanto contenuto al punto 1.1.3 delle prescrizioni del parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 19 del 4 marzo 2015.

La variante oggetto della presente valutazione, non mette in discussione tale quadro strategico e pianificatorio. Essa attiene, sostanzialmente, alla ripianificazione del dimensionamento previsto in quegli accordi pubblico privati ex articolo 6 della L.R. n. 11/2004 che non sono stati perfezionati entro i termini indicati nelle NTO del PI, a causa della grave situazione economica, e si propone di selezionare gli accordi che, fra le manifestazioni presenti nel fascicolo denominato "proposte ritenute ammissibili", sono state appunto definite ammissibili sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il progetto del P.I. si pone l'obiettivo di creare le condizioni perché la crisi possa trasformarsi in opportunità mediante un'innovativa, improcrastinabile politica integrata per la rigenerazione urbana, intesa non come una politica di settore, ma come un cambiamento radicale di valori e modi di progettare la città. Il Piano di Treviso, sia nella sua dimensione strategica (P.A.T.) che nella presente dimensione operativa (P.I.) assume come criterio fondativo il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana.

Coerentemente ai dispositivi di rigenerazione definiti nel P.A.T., che prevedono all'art. 20.5 delle N.T. di "favorire gli interventi di rinnovamento e riqualificazione degli edifici del Centro Storico con interventi di edilizia ad attuazione diretta, anche di demolizione e di ricostruzione, per edifici privi di valore storico artistico", il P.I. nel perseguire tale obiettivo, coerentemente ai recenti disposti legislativi e agli orientamenti disciplinari, ha introdotto gli Ambiti Urbani di Rigenerazione (A.U.R.), che in alcuni casi hanno recepito, integrandole, le vigenti schede A.R (parti antiche degradate).

Tale scelta di fondo porta in primo piano l'attività di riordino, ricucitura, ristrutturazione e restauro del patrimonio edilizio esistente anche con la possibilità di demolirne e ricostruirne parti significative come nelle sottozone di trasformazione integrata o negli A.U.R.. Nelle zone BR (Parti Degradate) verranno mantenute le previsioni vigenti per un anno dall'efficacia del PI, decorsi quali



termini eventuali interventi di recupero degli edifici esistenti saranno soggetti a PUA fino ad un indice territoriale massimo di 1,5 mc/mq, fatta esclusione per gli edifici di valore archeologico e storico-monumentali per i quali si prevede la conservazione e per quelli compresi nei Programmi Complessi per i quali si applicheranno le norme previste per i medesimi.

Una delle previsioni riguarda la riconversione del patrimonio edilizio sia nei Programmi Complessi di valore strategico, che in genere nel tessuto urbano dismesso, sottoutilizzato o destrutturato, attraverso una politica di incentivi e di sostegno dell'iniziativa privata vista quale partner essenziale nello sviluppo della città pubblica. Conseguentemente il P.I. intende caratterizzarsi, anche traendo spunto dalle più innovative esperienze europee di "ecocittà" e di "ecoquartieri", per un elevato grado di creatività, una spiccata visione strategica, una propensione ad attivare reti di collaborazione e circolazione della conoscenza, una capacità di preservare e valorizzare l'ambiente, in grado di "ascoltare" il territorio, comprenderne le mutevoli esigenze e accompagnare lo sviluppo sociale: in sintesi tutto ciò che intendiamo quando parliamo di "Rigenerazione Urbana Sostenibile", con particolare riferimento ai "contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" di cui all'art. 20.6 delle N.T. del P.A.T.

In tali ambiti il P.I. si pone l'obiettivo di individuare e definire un insieme coordinato ed integrato di interventi di pubblico interesse di carattere urbanistico, edilizio, ambientale e socio-economico, all'interno del tessuto urbano consolidato.

Tali interventi sono inquadrati in un più ampio progetto di riconversione ecologica e di miglioramento della vita delle persone, ma anche capace di ripensare il modello di vita urbano, capace di "generare valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali, inquadrati in un più ampio progetto di riconversione ecologica e di miglioramento della vita delle persone, finalizzato:

- al contenimento del consumo di suolo;
- alla sostenibilità ecologica e all'incremento della biodiversità in ambiente urbano;
- alla riduzione dei consumi idrici ed energetici attraverso l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;
- all'integrazione sociale, culturale e funzionale, mediante la formazione di nuove centralità urbane, l'elevata qualità degli spazi pubblici, la compresenza e la interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, l'incontro e la socializzazione;
- al soddisfacimento della domanda abitativa e della mixité sociale, mediante la realizzazione di interventi di edilizia sociale, nelle sue diverse accezioni;
- all'integrazione efficiente delle infrastrutture della mobilità veicolare, pedonale e ciclabile con il tessuto urbano e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;
- alla partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento;
- all'innovazione e sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico;
- allo sviluppo di nuova economia e di nuova occupazione, alla sicurezza sociale e al superamento delle diseguaglianze sociali;
- a prefigurare una programmazione dei vuoti urbani, ed in particolare della gestione del verde pubblico e privato anche nell'ambito di strumenti urbanistici attuativi e degli interventi diretti.

Pertanto i contenuti introdotti con le N.T.O. del P.I., rispetto alla normativa vigente, in sintesi, si possono così riassumere:

- Riqualificazione urbana, anche in attuazione dei principi della L.R. 14/2017: nei programmi complessi (A.P.C.), negli ambiti urbani di riqualificazione (A.U.R.) e negli ambiti di riqualificazione del commercio (A.R.C.);
- Nuovi strumenti: credito edilizio, perequazione e compensazione urbanistica;
- Accordi pubblico-privati (A.P.P.);
- Nuove centralità urbane dei quartieri periferici;
- Usi temporanei;
- Orti urbani.



Le proposte del Piano degli Interventi per i temi del sistema commerciale e degli assi infrastrutturali ad esso legato si sviluppano a partire da un principio progettuale di fondo che è quello di spingere gli operatori ad uno sviluppo commerciale razionale e sostenibile della città, costituito da pochi parchi commerciali, serviti degli opportuni standard, e le cui eventuali soluzioni infrastrutturali di supporto siano sviluppate/realizzate di concerto con gli operatori privati, in modo da permettere alle strutture esistenti gli ampliamenti concessi alle grandi strutture commerciali, ma arrestando nel contempo la dispersione disorganica delle iniziative individuali, generatrici di traffico e di degrado funzionale. Le aggregazioni di strutture commerciali adiacenti che concorrano ad una superficie di almeno 2.500 mq già esistenti e che rispettino le caratteristiche richieste dalla legge, verranno riconosciute come parchi commerciali. Verranno al contempo individuate potenziali aggregazioni di strutture commerciali che necessitano di soluzioni migliorative della situazione viabilistica e che a seguito della realizzazione di tale infrastrutturazione potranno configurarsi come nuovi parchi commerciali; la proposta e realizzazione delle opere migliorative verrà demandata ai privati, i quali saranno tenuti a presentarsi in forma unitaria, dopo aver individuato un comune portavoce. Il PI non confermerà la previsione commerciale per le aree degradate che per collocazione e necessità di riorganizzazione complessiva del settore non risultino compatibili.

Il Piano degli Interventi attua con l'art. 6 delle norme delle NTO, uno degli obiettivi centrali contenuti nella nuova L.R. 14/2017 volto alla prioritaria riqualificazione urbana, mediante l'individuazione di ambiti urbani degradati assoggettabili ad interventi di riqualificazione urbana.

Tali ambiti riguardano: gli ambiti dei programmi complessi (A.P.C.), gli ambiti urbani di riqualificazione (A.U.R.) e infine, gli ambiti di riqualificazione del sistema del commercio (A.R.C.). Essi sono disciplinati con apposite schede con i contenuti dell'art. 6, comma 2 delle L.R. 14/2017.

I suddetti interventi possono essere promossi da soggetti privati, rappresentanti almeno il 30% dei singoli comparti urbanistici, previa presentazione di una proposta di piano guida esteso all'intero ambito della scheda, corredato delle proposte d'intervento sugli immobili in proprietà/disponibilità.

Occorre precisare che relativamente agli interventi di riqualificazione urbana (A.R.C., A.P.C. e A.U.R.) l'attuazione degli stessi segue la procedura di cui all'art. 6 delle NTO. In considerazione che per tali ambiti non risultano definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi, anche in termini sinergici e cumulativi, si propone che tale articolo al comma 10 venga integrato prescrivendo che gli interventi di cui al presente articolo siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Relativamente agli accordi tra soggetti pubblici e privati (A.P.P.), elaborato "D12", in atti, con apposite schede individua gli ambiti assoggettati ad Accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 per i quali il Consiglio Comunale, con l'adozione del P.I., ha riconosciuto il rilevante interesse pubblico. Nelle NTO gli accordi tra soggetti pubblici e privati sono disciplinati all'art. 16. In considerazione che le schede dell'elaborato D12 indicano come modalità di attuazione il P.U.A. e che per tali ambiti non risultano definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi, anche in termini sinergici e cumulativi, si propone che tale articolo venga integrato prescrivendo che gli interventi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

La valutazione è stata condotta in osservanza della procedura previste dalla normativa vigente.

Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo le componenti fisiche, nonché gli aspetti sociali, insediativi e di gestione e sviluppo del territorio, approfondendo maggiormente quelle pertinenti con i contenuti della variante e descrivendone l'eventuale incidenza sulle componenti maggiormente rilevanti relativamente agli ambiti oggetto di valutazione. Molte delle scelte progettuali del P.I., nelle aree strategiche, ed in particolare quelle relative al programma complesso Stazione centrale, ex Camuzzi e Al Cuor, saranno subordinate ai vincoli del Piano di rischio aeroportuale e dovranno essere coerenti con lo stesso.

In considerazione della mancata verifica della coerenza con il Piano di Emergenza Comunale, prima dell'attuazione di quanto previsto nella presente variante, dovrà essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "Piano di Emergenza Comunale".

Con riferimento alle osservazioni aventi attinenza a questioni ambientali, si evidenzia come nelle controdeduzioni sono accolte richieste di modifica attraverso l'introduzione nelle NTO della



possibilità di intervenire attraverso *Permesso di Costruire Convenzionato* nel caso la proprietà sia unica. Nel parere di coerenza del valutatore si concorda con la modalità di accoglimento precisando comunque, *“l’obbligo del rispetto di quanto definito dal parere della commissione VAS n. 19 del 04/03/2015 che prescrive che ai fini dell’assoggettamento alla procedura VAS gli ambiti destinati alla realizzazione di interventi complessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità.”*

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 26 Marzo 2019 dalla quale emerge che la Variante generale al Piano degli Interventi di adeguamento al PAT, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante Generale al Piano degli Interventi di adeguamento al PAT del Comune di Treviso, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, con il recepimento, nei termini sopra riportati, del parere di coerenza del Valutatore in merito alle sole osservazioni di carattere ambientale e con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi:

• **prima dell’approvazione:**

- l’Art. 6 *“Interventi prioritari di riqualificazione urbana”*, comma 10, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi di cui al presente articolo siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi, anche in termini sinergici e cumulativi.

Per cui il comma 10 dovrà essere riformulato come segue:

“10. Gli interventi di cui al presente articolo si attuano mediante:

- *Comparti urbanistici, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/2004 e s.m.i., per gli insediamenti destinati alla trasformazione commerciale (D-TC) compresi all’interno degli Ambiti di Riqualificazione del sistema del Commercio (A.R.C.);*
- *piani urbanistici attuativi, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i., e comparti, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/2004 e s.m.i., per gli Ambiti di Programmi Complessi (A.P.C.);*
- *piani urbanistici attuativi, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i., per gli Ambiti Urbani di Riqualificazione (A.U.R.);*

siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

L’Amministrazione comunale, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 20.6 delle N.T. del P.A.T., si riserva la facoltà di emanare Bandi per la raccolta di proposte di intervento ricadenti negli Ambiti dei Programmi Complessi mediante accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004.”

- All’Art. 16 *“Accordi tra soggetti pubblici e privati”*, dovrà essere aggiunto il comma 2,



prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi, anche in termini sinergici e cumulativi.

Per cui il comma 2 dovrà essere formulato come segue:

"2. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sia sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12."

• **Prima dell'attuazione:**

- deve essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal *"Piano di Emergenza Comunale"*.

• **In fase di attuazione:**

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP, negli approfondimenti pervenuti in data 8 marzo 2019, nell'allegato *"D02 - Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale"*;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.

• Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:

- dando atto:

- che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
- che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, , 1331/2017, 1709/2017;
 - gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05.11 - Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo", "K01.04 - Sommersione";
 - ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - siano rispettate le disposizioni di cui al parere n. 19 del 04/03/2015 della Commissione Regionale VAS che si applichino anche alla presente istanza;

- prescrivendo:

- di non interessare o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie



- segnalate: *Austropotamobius italicus*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Lycaena dispar*, *Coenonympha oedippus*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Burhinus oedicnemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata
 4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;
- riconoscendo che qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.D.G.R. 2816/2009, 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12410 - Aeroporti civili commerciali", "12420 - Aeroporti civili per volo sportivo e da diporto", "13110 - Aree



estrattive attive”, “13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli.”, “13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti”, “13410 - Aree abbandonate”, “13420 - Aree in trasformazione”, “14110 - Parchi urbani”, “14130 - Aree incolte nell'urbano”, “14140 - Aree verdi private”, “14150 - Aree verdi associato alla viabilità”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)”, “14230 - Campi da golf.” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.”.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUUV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUUV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/00

Il presente parere si compone di 9 pagine